



CODICE PENALE

Art. 679-bis c.p.

Omissioni in materia di precursori di esplosivi

Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

Versione in vigore dal 21 aprile 2015 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 febbraio 2022 · versione 262

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Titolo	Primo — Delle contravvenzioni di polizia
Capo	I — Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione	II — Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
Paragrafo	2 — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-679-bis-omissioni-in-materia-di-precursori-di-esplosivi/versione/262>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it